



Il documento predisposto da un'agenzia formativa accreditata della regione Piemonte, fa chiarezza sull'uso, in ambito lavorativo e non, di uno strumento di protezione che fin dai primi segnali del contagio, è stato oggetto di valutazioni contrastanti.

Mascherine sì mascherine no, mascherine fondamentali, mascherine inutili, indisponibilità di mascherine e milioni di mascherine in arrivo, mascherine fatte in casa, industriali, chirurgiche, FFP, quali da utilizzare dalle persone comuni, quali da utilizzare in ambito sanitario, il caos mediatico fino ad oggi ha creato dubbi ed incertezze su tutti i fronti.

A far chiarezza sul tema, per nulla trascurabile nel contesto che stiamo vivendo, ecco un opuscolo che ne spiega le varie tipologie ed individua i soggetti che non devono utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvole e chi invece ne deve fare uso in modo scrupoloso.

-----

[MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 20 marzo 2020](#) [Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. \(20A01797\) \(GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020\)](#)

Sintesi:

a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.